

**PROGETTO DI FUSIONE ETEROGENEA PER INCORPORAZIONE  
Ai sensi degli artt. 42- bis , 2501-ter , 2500- septies e 2500 novies del c.c.**

**della società “SOMMELIER ROMAGNA SRL unipersonale”**

**(società partecipata al 100%) nell’associazione**

**“ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIER ROMAGNA”**

**L’Associazione**

- **ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIER ROMAGNA**,  
(Associazione Incorporante) con sede legale in Cesena (FC), Via Delle Fragole n. 305, codice fiscale e partita iva 03469200400, è un' associazione con personalità giuridica iscritta nel Registro Regionale Emilia-Romagna con il numero d'ordine 1233 con determinazione del direttore generale risorse, Europa, innovazione e istituzioni n. 5275 del 26 marzo 2021, non soggetta ad iscrizione al registro imprese e attualmente non iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo settore - RUNTS;

**e**

**La società:**

- **SOMMELIER ROMAGNA S.R.L. unipersonale**, (Società Incorporanda) con sede legale in Cesena (FC), Via Delle Fragole n. 305, codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Forlì-Cesena 03838280406, numero REA FO- 318615, è società controllata dall’Incorporante che, attualmente, ne detiene l’intero capitale sociale;

**Premesso:**

- a) che si propone la fusione eterogenea per incorporazione della società  
**“SOMMELIER ROMAGNA SRL unipersonale”** nell’associazione

**“ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIER ROMAGNA”** senza aumento

del capitale sociale dell’associazione incorporante ma con annullamento della quota della società Sommelier Romagna srl posseduta dall’Associazione Italiana Sommelier Romagna e con la rilevazione contabile della eventuale differenza (avanzo/disavanzo) da fusione;

- b) che l’operazione è progettata e giunge a completamento di una fusione già realizzata sul piano economico-aziendale, in considerazione del fatto che i due enti sono già gestiti in modo unitario e globale essendo la società incorporanda posseduta al 100% dall’associazione incorporante;
- c) che la fusione tra gli enti indicati in epigrafe è possibile poiché gli enti stessi non risultano in liquidazione, nè sottoposti a procedura concorsuale, com’è espressamente previsto dal 2° comma dell’art. 2501 c.c. e non è espressamente vietata dall’atto costitutivo e dalla statuto dell’Associazione ai sensi dell’art. 42 bis del c.c.;
- d) che la presente operazione di fusione per incorporazione si configura quale “eterogenea” considerando che i due enti hanno scopi non omogenei fra loro, avendo l’Ente incorporante natura associativa e scopo non lucrativo ed essendo la società incorporanda una società di capitali con scopo lucrativo.
- e) che ai fini della determinazione dell’avanzo e/o del disavanzo da fusione, la data di riferimento del patrimonio netto della società incorporata, da confrontare con il costo della partecipazione posseduta dall’associazione incorporante, risulterà essere quella della confluenza dei conti delle due società, in ottemperanza a quanto indicato al successivo punto 6) del presente progetto.

Tutto ciò premesso, gli organi amministrativi dell' **ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIER ROMAGNA** e della società **SOMMELIER ROMAGNA S.R.L. unipersonale** hanno redatto in identico contenuto il seguente progetto di fusione ai sensi e per gli effetti **di cui all'articolo 42-bis , nonchè degli**

## **TIPOLOGIA DI FUSIONE E DISCIPLINA APPLICABILE**

Come sopra detto, considerando che i due enti hanno scopi non omogenei fra loro, avendo l'Ente incorporante natura associativa e scopo non lucrativo ed essendo la società incorporanda una società di capitali con scopo lucrativo, la presente operazione di fusione per incorporazione si configura quale "eterogenea" ipotesi certamente ammessa, seppur non prevista espressamente dall'art. 42 bis c.c., cioè come fusione "trasformativa" per il fatto che intervenendo fra enti di differente forma giuridica, inevitabilmente determina, non soltanto gli effetti propri della fusione, ma altresì relativamente alla società incorporanda, il mutamento della forma giuridica di origine.

Tale operazione è pertanto soggetta sia alle norme in tema di fusione degli Enti non lucrativi (art.42-bis del c.c.), sia le disposizioni di cui alle sezioni II e III del capo X, titolo V, libro V, in quanto compatibili e quindi le norme in materia di società.

Pertanto:

a) ai fini pubblicitari, dovendosi aver riguardo alla pubblicità prevista per ciascun tipo di soggetti coinvolti, il progetto di fusione, le delibere e l'atto di fusione devono essere iscritte:

- per la società incorporata presso il Registro delle Imprese;
- per l'Associazione presso il Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso la Regione Emilia Romagna ai sensi dell' art. 4 comma II D.P.R. 361 del 2000.

b) ) Nonostante entrambi gli enti partecipanti alla fusione non siano Società per Azioni, Società in accomandita per Azioni, né Società Cooperative per Azioni, si ritiene preferibile non applicare il disposto dell'art. 2505 quater c.c., (riduzione a metà dei termini di cui all'art. 2501 ter, quarto comma, art.2501 septies, primo comma, e art. 2503 c.c., in quanto l'ente di arrivo (incorporante) è un'associazione riconosciuta e pertanto si applica in via prioritaria la

c) nell'interesse dei terzi e in special modo dei creditori sociali, si applica per analogia, alla proposta fusione, l'art.2500-novies, con coincidenza temporale dei termini stabiliti per l'opposizione dei creditori, come sostenuto anche dalla Massima n.52 del Consiglio Notarile di Milano, sia l'art. 2 e 7 del D.p.r 361 del 2000 previsto per le associazioni riconosciute, per cui la presente fusione avrà efficacia, ai sensi dell'art. 2500-novies, decorsi 60 (sessanta) giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti, qualora nel frattempo nessuno dei creditori dell'Associazione abbia fatto opposizione, salvo che consti il consenso o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso.

d) la presente fusione non è soggetta ad alcuna autorizzazione governativa della Regione poichè, applicandosi la relativa disciplina della trasformazione eterogenea all'ente non profit, lo sarebbe solo se ed in quanto lo stesso ente subisca una modifica tipologica per effetto della fusione e non quando sia incorporante che non modifica lo statuto, ferma restando l'opportunità del deposito della delibera e dell'atto presso il Registro delle Persone Giuridiche tenuto dalla Regione Emilia Romagna.

e) Si precisa che, trattandosi di fusione per incorporazione di una società il cui capitale sociale è interamente posseduto dall'associazione incorporante, non verranno fornite, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2505 del Codice Civile, le indicazioni di cui ai numeri 3), 4) e 5) del 1° comma dell'articolo 2501-ter del Codice Civile e non troveranno neppure applicazione le disposizioni degli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies c.c., non verificandosi alcun concambio o variazione di valore della partecipazione dei soci o dei loro diritti.

#### **1) Enti partecipanti alla fusione**

- **“ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIER ROMAGNA” (Associazione Incorporante):** Sede Legale in Cesena (FC), Via Delle Fragole n. 305, Cap

47522, codice fiscale e numero di partita iva 03469200400, associazione con personalità giuridica iscritta nel Registro Regionale Emilia-Romagna con il numero d'ordine 1233 con determinazione del direttore generale risorse, Europa, innovazione e istituzioni n. 5275 del 26 marzo 2021, non soggetta ad iscrizione al registro imprese e attualmente non iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo settore - RUNTS; Scopo Sociale e Attività: "L'Associazione non ha fini di lucro e ha lo scopo primario di qualificare la figura e la professione di Sommelier, nonché di valorizzare la cultura del vino e dell'enogastronomia. Essa svolge ogni attività di carattere culturale, didattico e editoriale per promuovere la conoscenza ed il consumo responsabile dei vini e di altre bevande alcoliche e per valorizzare l'enogastronomia, curando direttamente e nelle opportune sedi la preparazione professionale dei Sommelier e del personale docente. Promuove anche, in sede legislativa locale, l'introduzione della propria didattica nonché la valorizzazione della cultura del vino e il riconoscimento della figura professionale del Sommelier, in ogni ordine di scuola operante nel settore alberghiero, della ristorazione e dell'agroalimentare in genere" CODICE ATECO 71.20.21.

**- "SOMMELIER ROMAGNA S.R.L. unipersonale" (Società Incorporanda):**

Sede Legale in Cesena (FC), Via Delle Fragole n. 305, Cap 47522, Capitale Sociale Euro 30.000,00 (Trentamila/00) interamente versato, codice fiscale e numero iscrizione nel registro delle imprese di Forlì-Cesena 03838280406, Numero REA FO – 318615;

Compagine Societaria:

- Socio unico: ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIER ROMAGNA, Sede Legale in Cesena (FC), Via Delle Fragole n. 305, Cap 47522, codice fiscale e numero di partita iva 03469200400, quota di nominali Euro 30.000 (Trentamila/00);

Oggetto Sociale: "Consulenza e assistenza per consigliare e servire il vino in tutte le

sedi ed in tutte le circostanze in cui tale servizio viene richiesto. Esaminare e valutare le qualità del vino all'atto della produzione ed in ogni successiva fase di invecchiamento, smistamento, commercio interno ed internazionale, commercio al dettaglio e all'ingrosso di vino, bevande, prodotti enogastronomici e altri generi alimentari, nonché locazione di immobili propri" CODICE ATECO 71.20.21.

## **2) Atto costitutivo e Patti sociali dell'associazione incorporante e della società incorporanda**

Vengono di seguito riportati lo Statuto attuale dell'Associazione incorporante che non subirà variazioni per effetto della fusione (**Allegato 1**), e inoltre per maggior chiarezza, si riporta di seguito anche lo Statuto attualmente vigente della società incorporanda (**Allegato 2**).

## **3) Rapporto di cambio e situazioni patrimoniali**

Ai sensi dell'art. art. 2505, comma 1, c.c., trattandosi di fusione per incorporazione in cui tutte le quote sociali della società incorporanda appartengono e apparterranno fino alla data di efficacia della fusione, all'associazione incorporante, che verranno annullate senza sostituzione nè concambio e senza aumento del capitale sociale, non si dà luogo:

- alla determinazione del rapporto di cambio ex art. 2501 ter, comma 1, numero "3", c.c. non essendovi i presupposti;
- alla redazione della relazione di cui all'art. 2501 quinquies c.c. (relazione dell'organo amministrativo sulla congruità del rapporto di cambio);
- alla redazione delle relazioni di cui all'art. 2501 sexies c.c. (relazioni degli esperti).

Si precisa che la relazione di cui all'art.2500-sexies del c.c., è stata predisposta dall'organo amministrativo unicamente sulle modalità giuridiche, gli effetti e i limiti della prospettata fusione eterogena, relazione depositata presso la sede

La situazione patrimoniale è sostituita dai relativi bilanci di esercizio dei due enti, in quanto non anteriori di oltre 6 mesi dalla data del deposito del presente progetto presso le rispettive sedi sociali e sui siti internet.

#### **4) Modalità di assegnazione delle quote**

Ai sensi dell'art. art. 2505, comma 1, c.c., trattandosi di fusione per incorporazione in cui tutte le quote sociali della società incorporanda appartengono e apparterranno, fino alla data di efficacia della fusione, all'associazione incorporante, non si dà luogo alla determinazione delle modalità di assegnazione delle quote dell'associazione incorporante ex art. 2501 ter, comma 1, numero "4", c.c., in quanto le quote corrispondenti al capitale sociale della società incorporata verranno annullate senza sostituzione nè concambio e senza che si proceda ad alcun aumento del capitale sociale.

#### **5) Data dalla quale le nuove quote emesse partecipano agli utili**

Stante il divieto di distribuzione utili previsto dell'art. art. 15 dello Statuto dell'Associazione incorporante (**Allegato 1**), non si dà luogo all'indicazione della data dalla quale le quote partecipano agli utili ex art. 2501ter, comma 1, numero "5", c.c.

#### **6) Data a decorrere dalla quale le operazioni della incorporanda sono imputate al bilancio dell'incorporante**

Trattandosi di fusione eterogenea, in quanto all'operazione di fusione partecipano enti tipologicamente diversi (Associazione riconosciuta e società lucrativa a responsabilità limitata incorporanda), si applicano, in quanto compatibili, sia le norme di cui agli artt. 2498 e ss. c.c. ed in particolare gli artt. 2500-septies, e 2500-novies c.c., con coincidenza temporale dei termini stabiliti per l'opposizione dei creditori, come

D.p.r 361 del 2000 previsto per le associazioni riconosciute.

Pertanto, gli effetti della fusione, anche ai sensi dell'art.2500-novies e dell'art.2504 e 2504-bis del C.C., decorreranno, dalla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 del c.c. e quindi dall'iscrizione dell'atto di fusione presso il competente Registro delle Imprese e nel Registro delle Persone Giuridiche.

Per gli effetti di cui all'art. 2501-ter, n. 6, del Codice Civile, le operazioni della società incorporanda "SOMMELIER ROMAGNA SRL unipersonale", saranno imputate al bilancio dell'associazione incorporante, "ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIER ROMAGNA", con efficacia retroattiva a decorrere dal 01 gennaio dell'anno in cui sarà ultimato il procedimento di fusione dei due enti. Anche ai fini delle imposte sui redditi, gli effetti della fusione decorreranno dalla data del 01 gennaio dell'anno in cui sarà ultimato il procedimento di fusione dei due enti.

Per effetto della fusione l'associazione incorporante subentrerà, di pieno diritto, in tutto il patrimonio attivo e passivo della società incorporanda ed in tutti i rapporti giuridici e le situazioni di fatto di qualsiasi natura facenti capo alla medesima società incorporanda, con conseguente acquisto ed assunzione, da parte dell'associazione incorporante, dei relativi diritti ed obblighi, con subingresso in tutti i diritti reali e di credito, nelle domande intese al riconoscimento degli stessi, nelle concessioni ed autorizzazioni amministrative in genere, comprese le pratiche ancora in istruttoria, nei depositi cauzionali, nei contratti ed accordi di qualsiasi tipo, nonché in tutti gli impegni, obbligazioni o passività, come in genere in tutti i diritti, ragioni ed aspettative riferibili alla società incorporanda, nulla escluso od eccettuato.

All'associazione incorporante, unitamente agli altri beni e diritti saranno trasferiti anche tutti i beni immobili e gli eventuali beni mobili iscritti nei pubblici registri

appartenenti alla società incorporanda e che saranno individuati al momento in cui sarà redatto l'atto di fusione.

Tutti i beni si intenderanno trasferiti all'associazione incorporante a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si troveranno con ogni accessorio e pertinenza, con tutti i diritti e le servitù attive e passive di qualunque specie, se esistenti.

Si intenderanno trasferiti nell'associazione incorporante, come sopra precisato, tutte le attività e passività di qualsiasi natura della società incorporanda, sia anteriori che posteriori alle deliberazioni di fusione, anche se qui non specificate, intendendo e volendosi espressamente dalle parti contraenti che indipendentemente dal richiamo esplicito od implicito, ogni diritto e ragione comunque spettante o riferentesi alla società incorporanda dovrà considerarsi ad ogni effetto come interamente compreso nella progettata fusione.

L'atto di fusione prevederà, inoltre, il più ampio ed incondizionato assenso affinché vengano eventualmente eseguite a favore dell'associazione incorporante, tutte le volture catastali, le trascrizioni nei Registri immobiliari e le intestazioni relative ai diritti e rapporti in genere trasferiti col presente atto presso i competenti Uffici dei Registri Immobiliari, del Pubblico Registro Automobilistico e presso ogni altro Ufficio pubblico e privato, con rinuncia ad ogni eventuale diritto di ipoteca legale e con esonero dei rispettivi Conservatori da ogni loro responsabilità al riguardo.

Per effetto dell'atto di fusione decadranno tutte le procure ed i mandati conferiti dalla società incorporanda.

Agli atti che verranno rogati si applicheranno tutte le eventuali agevolazioni fiscali previste dalle vigenti leggi.

Le spese di entrambe le delibere di fusione, dell'atto di fusione e consequenziali saranno ad esclusivo carico dell'associazione incorporante.

## **7) Trattamento riservato a particolari categorie di soci**

Non sussistono categorie di soci con trattamento particolare o titolari di particolari diritti.

#### **8) Vantaggi particolari a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione**

Non si propone alcun beneficio o vantaggio particolare per gli amministratori degli enti partecipanti alla fusione.

#### **9) Motivazioni Tecnico – economiche della fusione**

La fusione descritta nel presente progetto si configura come applicazione tipica dell'ampio genus delle fusioni che perseguono l'integrazione verticale e cioè l'accorpamento tra due o più enti appartenenti alla stessa compagine societaria e aventi una direzione unitaria, al fine di eseguire un programma di riorganizzazione dell'assetto attuale. Tale operazione consentirà di massimizzare e rendere più efficienti la gestione amministrativa, contabile e finanziaria degli Enti partecipanti alla fusione, nonché la possibilità di ridurre i costi di gestione nel medio e lungo termine.

La fusione per incorporazione della società **“SOMMELIER ROMAGNA SRL unipersonale”** nell'associazione **“ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIER ROMAGNA”** consentirà la nascita di un unico organismo che concentrerà la sua attività nel qualificare la figura e la professione di Sommelier, nonché di valorizzare la cultura del vino e dell'enogastronomia, svolgendo attività di carattere culturale, didattico e editoriale, razionalizzando le spese di gestione.

L'operazione di fusione di cui al presente progetto risulta altresì opportuna per l'allineamento alla normativa prevista per l'entrata nel terzo settore.

Il presente progetto verrà deposita presso le rispettive sedi sociali e sui siti internet.

**Cesena, lì 21 Marzo 2025**

**(ALLEGATO 1)**

**STATUTO**

**ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIER AIS ROMAGNA**

**ART. 1 - COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, TERRITORIO**

E' costituita con sede in Cesena (FC) e con durata indeterminata l'Associazione Italiana Sommelier AIS ROMAGNA, siglabile come AIS ROMAGNA. La suddetta denominazione potrà essere seguita e/o accompagnata da acronimi, sigle o abbreviazioni richiesti da inderogabili norme di legge.

L'Associazione è costituita da Soci AIS che hanno eletto domicilio nella Provincia di RAVENNA, Provincia di FORLÌ'-CESENA, Provincia di RIMINI e il Circondario di IMOLA (BO) e svolge la propria attività nell'ambito territoriale della Regione Emilia-Romagna.

L'Associazione è autonoma e indipendente da qualsiasi potere e organo sindacale e/o politico.

Il logo dell'Associazione è costituito da un tastevin stilizzato che può essere associato alla dicitura Associazione Italiana Sommelier ROMAGNA.

**ART. 2 - SCOPO SOCIALE E ATTIVITÀ**

L'Associazione non ha fini di lucro e ha lo scopo primario di qualificare la figura e la professione di Sommelier, nonché di valorizzare la cultura del vino e dell' enogastronomia.

Essa svolge ogni attività di carattere culturale, didattico e editoriale per promuovere la conoscenza e il consumo responsabile dei vini e di altre bevande alcoliche e per valorizzare l'enogastronomia, curando direttamente e nelle opportune sedi la preparazione professionale dei Sommelier e del personale docente.

Promuove, anche in sede legislativa locale, l'introduzione della propria didattica nonché la valorizzazione della cultura del vino e il riconoscimento della figura professionale del Sommelier, in ogni ordine di scuola operante nel settore alberghiero, della ristorazione e dell'agroalimentare in genere. L'Associazione sostiene inoltre, direttamente e/o in collaborazione con altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati, ogni iniziativa ritenuta utile e/o necessaria al raggiungimento dello scopo sociale.

L'Associazione si riconosce integralmente nello spirito, nella sostanza, nelle direttive dello Statuto dell'Associazione Italiana Sommelier nazionale, che opera su tutto il territorio italiano e della quale costituisce emanazione a livello regionale, ma rispetto alla quale ha piena autonomia patrimoniale e amministrativa.

L'Associazione è pertanto costituita in conformità ai principi suggeriti dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Associazione Italiana Sommelier nazionale, ai quali deve uniformarsi.

L'uso del marchio dovrà essere conforme alle direttive vincolanti dell'AIS nazionale, che in difetto potrà disporre la revoca della concessione dell' uso del nome e del logo che appartengono alla predetta Associazione nazionale.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, l'Associazione svolge attività didattiche e formative tra cui i Corsi di qualificazione professionale per Sommelier in conformità al Regolamento della didattica nazionale.

Può svolgere anche attività di carattere commerciale, purché sia accessoria, non prevalente e volta al raggiungimento degli scopi istituzionali dell'Associazione.

**ART. 3 - CATEGORIE DEI SOCI**

Possono essere Soci tutti coloro che condividono lo scopo e gli ideali dell'Associazione Italiana Sommelier. L'adesione all'Associazione è volontaria e avviene secondo le modalità di cui al successivo art. 4.

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie di Soci, tutti soggetti alle norme statutarie e deontologiche:

A) Socio

È Socio la persona fisica che ha iniziato, e non completato, il percorso didattico AIS e chi condivide e intende sostenere gli scopi sociali,

iscrivendosi all' Associazione.

B) Socio Sommelier

È Socio Sommelier la persona fisica che ha superato l'esame finale del percorso didattico AIS, oppure è in possesso di titolo equivalente conseguito in Italia o all' estero. L'equivalenza del titolo sarà giudicata e stabilita caso per caso dalla Giunta Esecutiva Nazionale.

La menzione "Professionista" in aggiunta a quella di "Socio Sommelier" è disciplinata dal Regolamento di attuazione dello Statuto dell'AIS nazionale.

C) Socio Sommelier Onorario

È Socio Sommelier Onorario la persona fisica che, per chiara fama, capacità ed esperienza, ha operato con successo nel settore vitivinicolo ed enogastronomico e chi, pur non operando in tale settore, si è reso particolarmente meritevole per l'opera svolta a favore dell'Associazione Italiana Sommelier. I Sommelier Onorari sono nominati e revocati a insindacabile giudizio della Giunta Esecutiva Nazionale dell' AIS, non hanno diritto di voto e sono esonerati dal versamento della quota sociale.

D) Socio Sostenitore

È Socio Sostenitore la persona fisica, giuridica o l'Ente che, riconoscendo nelle finalità dell'Associazione un motivo di promozione sociale, culturale e educativo connesso con il rispettivo campo di attività economica, corrisponde le quote stabilite annualmente dal Consiglio Nazionale le dell'AIS.

Potranno essere introdotte eventuali altre menzioni in aggiunta alla qualità di Socio, quali, a puro titolo esemplificativo, "Sommelier dell' Olio", "Sommelier-Enologo", disciplinate in un apposito Regolamento.

Possono iscriversi all'AIS le persone fisiche che hanno conseguito la maggiore età. È altresì consentita l' iscrizione a coloro che abbiano compiuto gli anni sedici, fatto salvo il rispetto delle norme vigenti in materia di somministrazione di bevande alcoliche.

Tutti i Soci hanno diritto di partecipazione alle Assemblee nazionali e della propria Associazione territoriale.

Hanno diritto di voto i Soci di cui ai punti A, B e O del presente articolo che abbiano pagato entro il 28 febbraio dell' anno in corso la quota associativa. Eventuali pagamenti effettuati dopo tale data consentono di acquisire e/o mantenere la qualità di Socio, ma non danno diritto di voto in Assemblea e nelle votazioni per il rinnovo degli organi sociali nazionali e territoriali.

Il diritto di voto in Assemblea da parte del minore dovrà essere esercitato dal rappresentante legale del medesimo.

Per coloro che si iscrivono per la prima volta all'Associazione successivamente al 31 agosto, l'iscrizione stessa avrà validità dalla data di pagamento della quota associativa sino al 31 dicembre dell' anno successivo, ferme restando per l'anno in cui è stato effettuato il pagamento le limitazioni di cui al presente articolo e quelle previste dal regolamento dell'AIS nazionale.

L'associato che entro il 31 dicembre dell' anno in corso non ottempera al pagamento della quota sociale, perde anche la qualità di Socio.

Qualora il Socio Sostenitore sia una persona giuridica o un Ente, può esercitare il diritto di voto tramite il suo legale rappresentante o persona dallo stesso espressamente all'uopo delegata.

ART. 4 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L' iscrizione del Socio avviene a semplice richiesta mediante compilazione di apposito modulo cartaceo o telematico.

L' iscrizione del Socio minorenni dovrà essere effettuata dal rappresentante legale, genitore o esercente la responsabilità genitoriale, che agirà in nome e per conto del minore che chiede di aderire all'Associazione.

Il Socio che aderisce all'Associazione Italiana Sommelier è automaticamente iscritto all'Associazione territoriale presso la quale si è iscritto per la prima volta.

L' iscrizione non è valida se contemporaneamente non è perfezionata l'iscrizione all'Associazione Italiana Sommelier.

~~La qualità di Socio si perde per morte, recesso, perdita dei diritti~~

civili, mancato pagamento della quota sociale entro il 31 dicembre dell'anno di competenza o a seguito del provvedimento disciplinare di cui all'art. 22, n. 4 dello Statuto dell'AIS nazionale. Il Socio espulso non può iscriversi nuovamente all'Associazione.

Il Socio che intende esercitare il diritto di recesso deve comunicarlo in forma scritta alla Segreteria della Sede Nazionale del l' Associazione Italiana Sommelier e alla Segreteria dell'Associazione territoriale di appartenenza.

Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda alle previsioni di cui all' art. 24 C.C.

La qualità di Socio è intrasmissibile a qualunque titolo.

#### ART. 5 - ORGANI SOCIALI

Gli organi dell' Associazione territoriale sono i seguenti:

- Assemblea
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Vice Presidente
- Organo di controllo

Nelle Assemblee e nelle riunioni degli organi sociali non sono ammesse deleghe da un Socio persona fisica ad altro Socio o a terzi.

I Soci e i componenti degli organi sociali non possono partecipare alle votazioni delle delibere che li riguardano anche indirettamente.

#### ART. 6 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è formata dai Soci appartenenti alle categorie di cui all' art. 3.

È convocata almeno una volta all' anno dal Consiglio Direttivo, per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell' avviso sulla rivista organo ufficiale dell 'Associazione o mediante pubblicazione sul sito internet ufficiale dell'Associazione, da effettuarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea in prima convocazione.

L'Assemblea deve essere convocata quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei Soci, ai sensi dell' art. 20 C.C.

L'Assemblea nomina il Presidente e il Segretario dell'Assemblea stessa.

Spetta all'Assemblea:

- fornire le indicazioni per l'attuazione degli scopi sociali;
- approvare la relazione del Presidente;
- approvare il bilancio di esercizio e la relazione previsionale programmatica annuali;
- modificare lo Statuto, se convocata per tale scopo;
- stabilire i rimborsi forfettari e gli eventuali compensi, nei modi meglio visti, per gli organi sociali.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti aventi diritto al voto. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice, tranne quelle relative alle modifiche statutarie e allo scioglimento dell'Associazione, per le quali è richiesta una maggioranza qualificata.

#### ART. 7 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto ogni quattro anni dai Soci, composto:

a) dal Presidente territoriale;

b) da cinque Consiglieri eletti su base territoriale. Detti componenti dovranno comunque essere di numero non superiore alle delegazioni presenti nell'Associazione territoriale.

e) da tanti Consiglieri quante sono le Delegazioni territoriali, eletti su base di Delegazione; ogni Delegazione dovrà esprimere almeno un candidato e dovrà essere rappresentata in Consiglio Direttivo da un Consigliere.

I componenti di cui alle lettere a) e b) sono eletti da tutti i Soci appartenenti all'Associazione territoriale.

I Consiglieri di cui alla lettera c) sono eletti dai soli Soci appartenenti alla relativa delegazione. Detti Consiglieri devono appartenere alla Delegazione nella quale vengono eletti e non possono

figurare nella lista dei candidati sub a) e b).

Le modalità di presentazione delle candidature e di espressione del voto sono disciplinate da apposito Regolamento Elettorale approvato dal Consiglio Nazionale dell'AIS al quale l'Associazione territoriale deve attenersi.

In caso venisse a mancare, per qualsiasi motivo, uno dei Consiglieri di cui alla lettera c), lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla stessa delegazione del consigliere venuto meno. Nel caso non vi fosse un primo dei non eletti si procederà ad elezione del nuovo Consigliere nell'ambito della delegazione di appartenenza del Consigliere da sostituire. Se il Consigliere da sostituire apparteneva alla categoria sub b) il nuovo Consigliere sarà nominato dal Consiglio Direttivo che lo sceglierà tra i soci della Regione. Il Consiglio Direttivo:

- determina la politica associativa nel territorio di competenza;
- indica le linee programmatiche dell' Associazione;
- autorizza tutti gli atti di gestione comportanti singolarmente impegni di spesa superiori a 10.000 euro;
- nomina e revoca i Delegati tra i Consiglieri eletti;
- nomina e revoca il Vice Presidente scelto tra i suoi componenti su indicazione del Presidente.

Il Consiglio è convocato ad iniziativa del Presidente ogni volta che ve ne sia la necessità o su richiesta della maggioranza dei consiglieri. La convocazione deve essere fatta a mezzo mail almeno 5 (cinque) giorni prima o, in caso di urgenza da esplicitare, almeno 24 (ventiquattro) ore prima.

Per la validità della riunione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di costituire un Comitato Esecutivo, composto dal Presidente e da tre a sette membri da questo nominati tra i Consiglieri. Detto Comitato avrà il compito di dare esecuzione alle delibere del Consiglio e di deliberare sulle materie per le quali abbia ricevuto espressa delega dal Consiglio, che potrà comunque sempre modificare o annullare le delibere del Comitato Esecutivo nella prima riunione successiva.

L'Associazione può avere dei Responsabili di settore per le attività più importanti quali, ad esempio: didattica, stampa e editoria, servizi di Somelier, pubbliche relazioni, grandi eventi, ecc., nominati dal Presidente, sentito il parere del Consiglio Direttivo. I Responsabili di settore, qualora non rivestano la carica di Consigliere, partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

I Consiglieri nazionali dell'AIS facenti parte dell'Associazione territoriale possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

#### ART. 8 - DELEGAZIONI E DELEGATI

L'Associazione territoriale è divisa in zone, dette Delegazioni, che possono corrispondere al territorio amministrativo delle attuali Province o di una porzione di esse, oppure di un gruppo di Comuni tra loro confinanti, anche ricadenti in Province diverse.

L'organizzazione dell' attività nell' ambito delle Delegazioni è attribuita al Delegato nominato dal Consiglio Direttivo tra i componenti eletti di cui all' art. 7 lettere b) e c) su proposta del Presidente. Il Consiglio Direttivo, con provvedimento motivato, può revocare tale delega attribuendola ad altro Consigliere.

Nelle Delegazioni formate complessivamente da più di cinquanta Soci, e nelle altre, qualora lo ritenga opportuno, il Delegato, entro 30 (trenta) giorni dall' attribuzione della delega, nomina un Consiglio di Delegazione formato da non meno di tre e non più di dieci Consiglieri, scelti tra i Soci appartenenti alla Delegazione stessa.

Il Consiglio di Delegazione collabora con il Delegato nello svolgimento dei suoi compiti.

La Delegazione di appartenenza di ciascun Socio è determinata in base all' indirizzo indicato dal Socio stesso al momento della sua prima iscrizione all'AIS (c.d. "domicilio AIS").

Le Delegazioni devono avere un minimo di quindici Soci Sommelier.

L' istituzione delle Delegazioni deve essere approvata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, su proposta del Presidente, e comunicata alla segreteria dell'Associazione Italiana Sommelier.

#### ART. 9 - PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti, attivi e passivi, con i terzi, nonché in giudizio.

Il Presidente:

- è eletto, ogni quattro anni, dai Soci;
- è eleggibile per un massimo di due mandati consecutivi;
- è di diritto Presidente del Consiglio Direttivo;
- nomina ed eventualmente revoca i component del Comitato Esecutivo;
- nomina gli eventuali Responsabili di settore, sentito il parere non vincolante del Consiglio Direttivo;
- convoca le riunioni del Consiglio Direttivo;
- stipula i contratti per conto dell'Associazione, previa deliberazione del Consiglio Direttivo;
- cura l'unità di indirizzo dell' attività associativa;
- provvede alla firma dei mandati di pagamento in base alle delibere del Consiglio Direttivo;
- compie tutti gli atti di gestione a esclusione di quelli che comportino singolarmente impegni di spesa superiori a 10.000 euro.

Il Presidente dell'Associazione territoriale, in caso di suo impedimento temporaneo, è sostituito dal Vice Presidente.

Il Presidente può delegare parte delle sue competenze al Vice Presidente, oppure a uno o più Consiglieri.

Qualora, per qualunque motivo, venisse a mancare la figura del Presidente dell'Associazione territoriale, tutte le cariche territoriali automaticamente decadono e la Giunta Esecutiva Nazionale provvede a indire nuove elezioni nel più breve tempo possibile. Fino all' elezione del nuovo Presidente e alla conseguente nomina del nuovo Consiglio Direttivo, le funzioni di ordinaria amministrazione sono svolte dal Vice Presidente.

Qualora il Presidente per obiettivo e prolungato impedimento o per negligenza grave, non fosse in condizione di svolgere il suo mandato, il Consiglio Direttivo, previa comunicazione alla Giunta Esecutiva Nazionale, deve convocare l'Assemblea dei Soci per deliberare in merito alla revoca del Presidente. In caso di inerzia la GEN potrà disporre il commissariamento dell'Associazione territoriale. In caso di revoca del Presidente o di commissariamento dell'Associazione territoriale decadono tutte le cariche territoriali e la GEN provvede a indire senza indugio nuove elezioni, prendendo i provvedimenti necessari per assicurare la continuità dell' attività associativa nell'Associazione territoriale, nominando, se del caso, un Commissario o affidando al Vice Presidente le funzioni di ordinaria amministrazione.

#### ART. 10 - VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente:

- è nominato dal Consiglio Direttivo su indicazione del Presidente;
- riveste di diritto la carica di Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- sostituisce il Presidente, con i medesimi poteri, in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente stesso;
- può esercitare parte delle competenze del Presidente in base a precisa delega dello stesso.

#### ART. 11 - ORGANO DI CONTROLLO

Il controllo legale dell' Associazione è affidato a un Revisore eletto tra i Soci iscritti al Registro dei Revisori Legali. Deve essere eletto anche un componente supplente, anch'esso iscritto al Registro dei Revisori Legali.

Detto Revisore:

- è eletto, ogni quattro anni, dai Soci;
- esercita il controllo legale dei conti;
- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e del Regolamento di Attuazione e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- ~~svolge ogni altro compito affidatogli dalla legge;~~

- esprime parere scritto sul bilancio.

Il compenso del Revisore è stabilito dall'Assemblea. Possono essere inoltre previsti rimborsi delle spese sostenute nell'espletamento della carica.

Il Revisore è eleggibile per un massimo di due mandati consecutivi.

Il Revisore è convocato alle riunioni del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo e alle Assemblee, alle quali può partecipare.

#### ART. 12 - CARICHE SOCIALI E ASSUNZIONE DI PERSONALE

I titolari delle cariche sociali rispondono del proprio operato, verso i Soci e l'Associazione, secondo le regole del mandato.

Per tutti i componenti degli organi sociali possono essere previsti rimborsi delle spese di viaggio documentate, comprese le indennità chilometriche, le spese non documentabili, entro un limite forfettario fissato dall'Assemblea, ed eventuali compensi, sempre stabiliti dall'Assemblea nei limiti previsti dall' art. 10, comma 6, del Decreto Legislativo 460/97.

L'Associazione può assumere personale rispettando le normative vigenti. In caso di assunzione, i Soci che rivestono cariche sociali decadono immediatamente da queste.

Il Consiglio Direttivo può disporre compensi e rimborsi spese per attività svolte da terzi a favore dell'Associazione territoriale.

#### ART. 13 - PATRIMONIO, ENTRATE E BILANCI

L'Associazione non ha fini di lucro, non ha e non intende avere per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale ed è regolata dal Codice Civile e dalle leggi speciali vigenti alla stessa applicabili.

Il patrimonio è costituito:

- da un fondo di dotazione iniziale non inferiore nel minimo a Euro 25.000,00 (venticinquemila) costituito da un deposito monetario che, nella misura di 1/2 costituirà il fondo patrimoniale di garanzia, indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Associazione.

- dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;

- da avanzi di gestione degli esercizi annuali e da eventuali fondi di riserva.

Le entrate dell'Associazione territoriale sono costituite da:

- porzioni di quote associative obbligatorie versate annualmente dai Soci all'Associazione Italiana Sommelier nazionale e ristornate, per la quota stabilita dal Consiglio Nazionale, alle Associazioni regionali/territoriali in misura non inferiore al 20% della quota versata all'AIS nazionale;

- proventi derivanti dalla gestione dei Corsi di qualificazione per Sommelier;

- proventi derivanti dai corrispettivi specifici e contributi supplementari collegati alla fruizione di prestazioni effettuate sempre in conformità alle finalità istituzionali;

- proventi derivanti dalla prestazione di servizi e dallo svolgimento di attività, anche commerciale e non prevalente, svolte nei limiti consentiti dallo Statuto;

- liberalità, contributi ed elargizioni in denaro.

Il bilancio di esercizio è redatto secondo lo schema previsto dall' art. 2423 e seguenti o 2435 bis del Codice Civile.

Il progetto di bilancio di esercizio e la relazione previsionale programmatica preventiva, predisposti dal Consiglio Direttivo, con i relativi allegati, sono a disposizione, in visione, dei Soci aventi diritto al voto entro i 15 (quindici) giorni liberi precedenti l'Assemblea, presso la Sede territoriale.

L'esercizio sociale ha la durata di un anno, comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio di esercizio e la relazione previsionale programmatica sono approvati ogni anno dall'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero nel termine più lungo di centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui al 2° comma dell' art. 2364 C.C. In tale ultima ipotesi la

relazione di gestione deve segnalare le ragioni della dilazione.

Il bilancio dell'Associazione territoriale è inviato dal Presidente alla Giunta Esecutiva Nazionale entro 30 (trenta) giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea dell'Associazione territoriale, unitamente al verbale di Assemblea.

Qualora l'Associazione regionale territoriale non provvedesse a inviare il bilancio, la Giunta Esecutiva Nazionale potrà richiedere al Collegio dei Revisori Legali dell'AIS nazionale di procedere alla verifica della contabilità dell'Associazione territoriale, con compensi e spese dei Revisori a carico di quest' ultima. Qualora dovessero emergere gravi irregolarità, la Giunta Esecutiva Nazionale potrà disporre il commissariamento dell'Associazione territoriale.

#### ART. 14 - LIBRI SOCIALI

L'Associazione deve dotarsi dei Libri Sociali previsti dalle norme di legge in vigore.

#### ART. 15 - DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Gli utili, gli avanzi, i fondi, le riserve, il capitale dell'Associazione non possono essere distribuiti agli associati sotto nessuna forma, salvo il caso in cui la loro destinazione o distribuzione siano imposte a norma di legge.

#### ART. 16 - SANZIONI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Ogni violazione dello Statuto e del Regolamento dell'AIS nazionale, del presente Statuto, dell'eventuale Regolamento di attuazione e qualunque altra azione e/o omissione che leda la dignità e il prestigio, e/o comunque produca danno di ogni genere e specie al singolo Socio e / o all'Associazione dà luogo all' applicazione delle sanzioni disciplinari contemplate nello Statuto dell'Associazione Italiana Sommelier, che sono irrogate a seguito del procedimento disciplinare previsto nello stesso Statuto nazionale.

#### ART. 17 - ATTIVITA' VIETATE

I Soci dell'Associazione si impegnano a non esercitare attività in contrasto o in concorrenza con quelle dell'Associazione Italiana Sommelier così come definite dallo Statuto dell'AIS nazionale e dal relativo Regolamento di attuazione.

Il Socio che incorra in tali mancanze sarà, su segnalazione, deferito al Collegio dei Probiviri dell'Associazione Italiana Sommelier nazionale, che eciderà ai sensi dello Statuto dell'AIS nazionale.

È fatto divieto a chiunque di utilizzare il marchio, il logo e le insegne dell'Associazione Italiana Sommelier senza la preventiva autorizzazione scritta del Presidente Regionale o, qualora si tratti di eventi di rilevanza nazionale, della Giunta Esecutiva Nazionale dell'AIS.

#### ART. 18 - INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA DALLE CARICHE SOCIALI

Non possono rivestire cariche sociali:

1. coloro che rivestono cariche sociali in altri Enti e/o Associazioni aventi scopi analoghi e/o affini a quelli dell'AIS;
2. coloro che stanno scontando un periodo di sospensione ai sensi dello Statuto dell'AIS;
3. coloro che sono stati espulsi ai sensi dello Statuto dell'AIS;
4. gli inabilitati all' esercizio di un' impresa commerciale e gli incapaci ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa;
5. gli interdetti dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
6. gli interdetti dai pubblici uffici;
7. gli interdetti da una professione o da un'arte;
8. gli interdetti legali;
9. gli incapaci di contrattare con la pubblica amministrazione.

#### ART. 19 - REGOLAMENTO

L'eventuale Regolamento di attuazione del presente Statuto sarà approvato dal Consiglio Direttivo.

#### ART. 20 - MODIFICHE STATUTARIE

Le proposte di modifica del presente Statuto, possono essere presentate dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto. In tal caso il Consiglio Direttivo deve convocare un'Assemblea nel luogo che ritiene più opportuno, entro 6 (sei) mesi dalla presentazione delle proposte di modifica dello Statuto.

Per modificare lo Statuto occorre, in prima convocazione, la presenza e il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci presenti, aventi diritto al voto.

Eventuali modifiche statutarie dovranno essere preventivamente approvate dal Consiglio Nazionale dell'AIS o dalla Commissione all'uopo costituita.

#### ART. 21 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci. Eventuali avanzi di liquidazione saranno devoluti a Enti e/o Istituzioni aventi finalità analoghe a quelle dell'Associazione o per fini di pubblica utilità.

#### ART. 22 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto, nonché dallo Statuto, dal Regolamento di attuazione e dal Regolamento elettorale dell'Associazione Italiana Sommelier, la presente Associazione è disciplinata dalle disposizioni del Codice Civile, nonché dalle altre leggi e regolamenti vigenti.

#### ART. 23 - CONFLITTI DI COMPETENZA

Sugli eventuali conflitti di competenza fra l'Associazione territoriale e l'Associazione Italiana Sommelier si pronuncia il Collegio dei Proviviri dell'AIS nazionale.

#### ART. 24 - ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE

Il presente Statuto entra in vigore al momento dell' approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci.

Il Presidente territoriale e i Revisori dei conti attualmente in carica saranno rieleggibili solo per un ulteriore mandato consecutivo, a prescindere dal numero dei mandati già svolti. Gli attuali componenti degli organi sociali, restano in carica fino alla scadenza del mandato in corso.

## (ALLEGATO 2)

### **STATUTO**

CONTENENTE LE NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO ED  
ALLA AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

### **TITOLO I**

DENOMINAZIONE - SEDE - DOMICILIO DEI SOCI - DURATA - OGGETTO

ARTICOLO 1 La società si denomina "SOMMELIER ROMAGNA SRL".

ARTICOLO 2 La società ha sede nel Comune di Cesena.

I soci, con propria decisione, possono trasferire la sede in altro Comune e istituire sedi secondarie.

L'Organo Amministrativo può trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato, nonché istituire e sopprimere ovunque unità locali operative, uffici, stabilimenti, depositi e agenzie, in tutto il territorio dello Stato ed anche all'estero.

ARTICOLO 3 Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante secondo le modalità previste dalle leggi tempo per tempo vigenti, a tal fine eletto.

ARTICOLO 4 La durata è fissata al 2050, salvo proroga o anticipato scioglimento deliberati dall'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 5 La Società ha come attività che costituiscono l'oggetto sociale:

- consulenza e assistenza per consigliare e servire il vino in tutte le sedi ed in tutte le circostanze in cui tale servizio viene richiesto;
- esaminare e valutare le qualità di vino all'atto della produzione ed in ogni successiva fase di invecchiamento, smistamento, commercio interno ed internazionale;
- commercio al dettaglio e all'ingrosso di vino, bevande, liquori, prodotti enogastronomici e altri generi alimentari, compresi i prodotti per la ristorazione in genere;
- l'acquisizione di mandati di agenzia con o senza deposito e/o di rappresentanza in

genere relativi ai prodotti vitivinicoli, bevande, enogastronomici e alimentari in genere;

- gestione bar pubblici esercizi, osterie, ristoranti;
- organizzare, gestire, promuovere iniziative turistiche, viaggi, manifestazione ed eventi con finalità enogastronomiche;
- svolgere attività editoriale nel campo della vite, del vino, della enogastronomia ed argomenti affini;
- organizzare, gestire, effettuare, corsi di formazione e addestramento nell'ambito dei sommeliers ed enogastronomico;
- gestione consulenza ed assistenza della carta dei vini per terzi;
- svolgere attività di marketing e promozione eventi e manifestazioni nel campo dei vini e delle altre bevande nonché dei prodotti enogastronomici;
- elaborare modelli di organizzazione e contabilità nel campo della ristorazione e del commercio dei vini e delle altre bevande.

La società potrà compiere, purché in modo non prevalente e comunque in ottemperanza e nei limiti di cui alla normativa vigente, tutte le operazioni commerciali, mobiliari ed immobiliari, economiche, finanziarie, industriali ritenute strumentali, accessorie, connesse, necessarie, utili od opportune per il raggiungimento dello scopo sociale, come assumere e concedere finanziamenti (nei limiti consentiti dalla vigente normativa), acquistare, vendere e permutare, concedere e/o condurre in locazione beni mobili ed immobili, titoli di qualsiasi specie (sempre nei limiti della vigente normativa), rilasciare fidejussioni, avalli, cauzioni, ipoteche ed altre garanzie immobiliari o reali, anche a favore di terzi, anche a titolo gratuito, contrarre mutui fondiari, ipotecari e cambiari, costituire ipoteche, assumere partecipazioni ed interessenze (senza fini di collocamento) presso società con scopi analoghi, alle quali potrà anche accordare finanziamenti.

## **TITOLO II**

### **CAPITALE - QUOTE DI PARTECIPAZIONE FINANZIAMENTI DEI SOCI - TITOLI DI DEBITO - RECESSO**

ARTICOLO 6 Il capitale sociale è di Euro 30.000 (trentamila) diviso in quote, anche di diverso ammontare.

Le quote sono divisibili, entro i limiti determinati dalla legge.

I versamenti sulle quote sono richiesti dall'Organo Amministrativo, nei modi e nei termini che reputerà convenienti.

Nell'ipotesi di cui al comma VI dell'articolo 2464 del codice civile, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

ARTICOLO 7 Il capitale sociale può essere aumentato una o più volte, per deliberazione dell'Assemblea, anche con conferimento di beni in natura e di crediti, d'opera o di servizi.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter del codice civile, l'aumento di capitale può essere attuato, in tutto o in parte, anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 del codice civile.

L'Organo Amministrativo ha la facoltà di aumentare il capitale, per non più di una volta in ciascun esercizio sociale, sino ad un ammontare massimo pari al capitale della società al momento dell'esercizio della delega, senza peraltro la possibilità di escludere il diritto dei soci di sottoscrivere l'aumento in proporzione alle partecipazioni dagli stessi possedute e di attribuire ai soci partecipazioni determinate in misura non proporzionale ai conferimenti.

In caso di riduzione del capitale per perdite può essere omesso il deposito preventivo presso la sede sociale della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'eventuale organo di controllo.

ARTICOLO 8 E' consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti; in mancanza di specifica determinazione in tal senso, le partecipazioni dei soci si presumono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta; tuttavia, con decisione di tutti i soci, possono essere attribuiti a singoli soci particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili.

Tali diritti sono personali e non possono essere ceduti insieme con la partecipazione né per atto inter vivos né mortis causa. Possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci.

Le partecipazioni possono essere date in pegno e su di esse può essere costituito il diritto di usufrutto solo con il consenso di tutti i soci; in tal caso il socio dovrà riservare per sé il diritto di voto; per il resto, si applica l'articolo 2352 del codice civile.

ARTICOLO 9 Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili solo:

- per successione a causa di morte; in caso di continuazione della società con più eredi del socio defunto gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune.
- per atto tra vivi, qualora il trasferimento avvenga in favore del coniuge o dei parenti in linea retta del socio.

In tutti gli altri casi, il socio che intenda alienare a terzi, in tutto o in parte, la propria partecipazione deve informarne con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'indicazione dell'ammontare della partecipazione alienanda, del suo corrispettivo, delle generalità del cessionario e delle condizioni della cessione, l'organo amministrativo, il quale ne darà comunicazione agli altri soci.

Questi potranno, a parità di condizioni, rendersi acquirenti della quota alienanda in proporzione delle partecipazioni rispettivamente possedute, in modo da lasciare immutato il preesistente rapporto di partecipazione al capitale sociale.

Nel caso in cui il numero delle quote sia insufficiente, si procederà al sorteggio.

Entro trenta giorni da quello in cui è fatta la comunicazione, i soci dovranno comunicare all'organo amministrativo se intendono acquistare.

In mancanza di tale comunicazione nell'indicato termine, si considerano rinunciatari. In tal caso, la partecipazione alienanda può essere acquistata dal socio o dai soci che avranno, nei termini, comunicato di voler acquistare.

Se nessun socio eserciti la prelazione con le modalità indicate, la partecipazione è liberamente trasferibile.

L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario), agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute.

ARTICOLO 10 I versamenti eseguiti dai soci in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi sia infruttiferi, eseguiti in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, non costituiranno raccolta di risparmio fra il pubblico, ai fini della vigente normativa, osservati i limiti ed i criteri fissati dalle leggi tempo per tempo vigenti.

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo e ciò previa conforme delibera assembleare.

ARTICOLO 11 La società può emettere titoli di debito, nel rispetto di quanto previsto dal comma II dell'articolo 2483 del codice civile.

L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica di questo Statuto.

La società può emettere titoli di debito per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

ARTICOLO 12 Il diritto di recesso compete ai soci in tutti i casi previsti dalla legge o da questo Statuto. Si applicano gli articoli 2473 e 2437 bis, I comma del codice civile.

### **TITOLO III**

#### **DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA - CONSULTAZIONE O CONSENSO SCRITTI**

ARTICOLO 13 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e da questo Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;

- c) la nomina nei casi previsti dalla legge dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni di questo Statuto;
- e) le decisioni relative all'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili, nonché quelle relative alla modifica o soppressione di tali diritti;
- f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
- g) le decisioni in merito all'anticipato scioglimento della società;
- h) le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei liquidatori, quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'articolo 2487 comma I del codice civile e quelle in merito alla revoca dello stato di liquidazione;
- i) l'emissione dei titoli di debito.
- l) tutti gli atti, impegni e garanzie, quando il loro valore unitario è superiore ad Euro 100.000 (centomila), ed in particolare: ogni operazione immobiliare; l'assunzione di mutui con o senza garanzie; la concessione di garanzie a favore di terzi; la compravendita e l'affitto di aziende o rami di azienda; la costituzione di società di ogni tipo, di Consorzi e di enti collettivi di ogni genere; l'acquisizione e la cessione di partecipazioni ed interessenze; l'emissione di cambiali.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Devono essere assunte sempre con deliberazione assembleare le decisioni dei soci:

- di cui ai punti a), d), e), f), g), h) i) ed l) che precedono;
- aventi ad oggetto l'approvazione della proposta di concordato preventivo o fallimentare e la richiesta di ammissione alla procedura di amministrazione controllata ai sensi degli articoli 152, 161 e 187 del R.D. n. 267 del 1942;
- aventi ad oggetto la riduzione del capitale sociale nel caso previsto dall'articolo 2482 bis IV comma del codice civile;
- quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale;
- negli altri casi espressamente previsti dalla legge e da questo Statuto.

ARTICOLO 14 L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed a questo statuto, obbligano tutti i soci.

Le assemblee sono tenute di regola presso la sede sociale, salvo diversa determinazione dell'Organo Amministrativo, che può fissare un luogo diverso, purché sito nel territorio dello Stato.

L'Assemblea è validamente costituita anche se tenuta a mezzo videoconferenza o teleconferenza, a condizione che siano rispettati i principi di collegialità, di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria), i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 15 L'Assemblea è convocata a cura dell'Organo Amministrativo almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, mediante avviso da inviarsi ai soci con raccomandata con ricevuta di ritorno, telegramma, telefax, telex, posta elettronica, lettera consegnata brevi manu e accompagnata da firma per ricevuta su un foglio di ricezione ovvero

con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e la prova della ricezione, fatto pervenire ai soci al domicilio o indirizzo risultanti alla società, reperibili secondo le modalità previste dalle leggi tempo per tempo vigenti.

L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'eventuale seconda convocazione.

Sono valide le assemblee totalitarie, costituite a norma di legge.

ARTICOLO 16 L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni, nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile.

ARTICOLO 17 Possono intervenire all'Assemblea i soci che risultino iscritti al Registro Imprese competente per territorio alla data dell'Assemblea ovvero come diversamente stabilito dalla normativa tempo per tempo vigente.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, anche da chi non è socio, ai sensi dell'articolo 2372 del codice civile.

E' ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed, in genere, il diritto di intervento all'Assemblea.

ARTICOLO 18 La Presidenza dell'Assemblea, secondo il sistema di amministrazione adottato, compete:

-- all'Amministratore Unico;

-- all'amministratore anziano di età o, nel caso di sua assenza o impedimento, all'amministratore di età maggiore nel caso di amministrazione affidata a più amministratori;

-- al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza od impedimento, nell'ordine: al Vice Presidente e all'amministratore delegato, se nominati.

Qualora né gli uni né gli altri possano o vogliano esercitare tale funzione, gli intervenuti designano a maggioranza assoluta del capitale rappresentato il Presidente fra i presenti.

Il Presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'Assemblea ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

L'Assemblea nomina un segretario, anche non socio e, se lo crede opportuno, due scrutatori anche estranei.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Il verbale può essere redatto anche non contestualmente all'assemblea, ma, comunque, senza ritardo e nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

Nei casi di legge ed, inoltre, quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio.

Le deliberazioni sono adottate con le modalità di votazione di volta in volta determinate dall'Assemblea; è in ogni caso vietato il sistema della votazione a scrutinio segreto.

ARTICOLO 19 L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

Essa delibera:

1) col voto favorevole di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del II comma dell'articolo 2479 del codice civile e dalla lettera f) (salvo per quanto attiene ai diritti dei soci di cui al successivo numero 3) e dalle lettere g), h) ed i) dell'articolo 13 che precede;

2) col voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale sociale, per le delibere:

- di cui all'art. 13 del presente statuto lettera l);

- di cui all'articolo 2500 septies del codice civile avente ad oggetto la trasformazione eterogenea;

- che introducono, modificano o sopprimono clausole compromissorie, (i soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso);

3) all'unanimità, del capitale sociale, per

- le delibere che introducono, modificano o sopprimono limiti alla trasferibilità della quota, comprese quelle che disciplinano la prelazione ed il gradimento, e per
- le delibere relative all'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili, nonché quelle relative alla modifica o soppressione di tali diritti;

4) a maggioranza del capitale intervenuto, in tutti gli altri casi, salvo che la legge richieda inderogabilmente "quorum" diversi.

ARTICOLO 20 Tutte le decisioni che per legge o in forza di questo statuto non debbano adottarsi con deliberazione assembleare, possono essere assunte sulla base:

- di un unico documento da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che dovrà essere datato e sottoscritto da ciascun socio con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto";
- di una pluralità di documenti, tutti di identico contenuto, da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che saranno trasmessi dal proponente a tutti i soci, agli amministratori, ai sindaci od al revisore contabile, se nominati; ciascun socio daterà e sottoscriverà il documento da lui ricevuto con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto", provvedendo quindi a trasmettere alla società il documento da lui sottoscritto.

Copia dell'unico documento o di tutti i documenti sarà trasmesso, a cura della società, agli amministratori ed ai sindaci o al revisore, se nominati.

Le trasmissioni previste in questo articolo potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. In questi ultimi casi le trasmissioni ai soci dovranno essere fatte al numero di fax e/o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dai soci medesimi e che risultino alla società secondo le modalità previste dalle leggi tempo per tempo vigenti.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, sia se raccolte con unico documento che con pluralità di documenti, non può intercorrere un periodo superior a dieci giorni.

La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il termine suddetto pervengano alla società le dichiarazioni di approvazione di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Tutte le decisioni in forma non assembleare dovranno essere trascritte e conservate ai sensi del comma 1, numero 2) dell'articolo 2478 del codice civile.

L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze del Registro delle Imprese.

La procura per sottoscrivere le decisioni dei soci previste in questo articolo deve essere rilasciata per iscritto e dovrà essere trascritta e conservata unitamente con la decisione a cui si riferisce; il procuratore apporrà la sua sottoscrizione con la dizione "per procura" o altra equivalente.

#### **TITOLO IV**

##### **AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA**

ARTICOLO 21 La Società può essere amministrata:

- a) da un AMMINISTRATORE UNICO;
- b) da DUE o PIU' AMMINISTRATORI (che non costituiranno Consiglio di Amministrazione) congiuntamente o disgiuntamente fra loro per tutti o per alcuni atti sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, secondo quanto stabilito all'atto della nomina dall'Assemblea. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intenderanno attribuiti agli amministratori in via disgiunta. Se l'amministrazione spetta disgiuntamente, ciascun amministratore ha diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta; la maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, decide sull'opposizione;
- c) da un CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE composto da due a nove membri. L'Assemblea sceglie il sistema di amministrazione e, nei casi di cui alle precedenti lettere b) e c) ne fissa il numero dei membri.

I componenti dell'Organo Amministrativo (per il quale si intende l'Amministratore Unico, il Consiglio di Amministrazione oppure l'insieme degli Amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione)

- possono essere anche non soci;
- durano in carica secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina;
- sono sempre rieleggibili, salvo revoca o loro dimissioni;
- possono essere cooptati nell'osservanza dell'articolo 2386 del codice civile;
- non sono tenuti al divieto di cui all'articolo 2390 del codice civile.

Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dal loro ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2382 del codice civile.

Per la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché per le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'articolo 2481 del codice civile, si applica l'articolo 2475 ultimo comma del codice civile.

Quando la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, il funzionamento di esso è così regolato:

#### A - Presidenza

Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente se questi non è nominato dall'Assemblea; può eleggere un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di sua assenza o impedimento.

#### B - Riunioni

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove) tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo degli amministratori in carica, oppure da almeno due sindaci.

Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi prima della riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve, ma non inferiore ad un giorno.

Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante avviso spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno, telegramma, telefax, telex, posta elettronica, lettera consegnata brevi manu ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare sia la tempestiva informazione sugli argomenti all'ordine del giorno sia la prova della ricezione dell'avviso stesso.

L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare.

In carenza di formalità di convocazione, il Consiglio si reputa validamente costituito quando sono presenti tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi o il revisore, se nominati.

Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal Presidente; in sua assenza, dal Vice Presidente, qualora sia stato nominato o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal consigliere anziano.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per video o teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che ciascuno dei partecipanti possa seguire la discussione e intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché ricevere, trasmettere e visionare documenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

#### C - Deliberazioni

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio, è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le decisioni del Consiglio di amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, rinviandosi per analogia a quanto sopra previsto in tema di decisioni dei soci, con le seguenti precisazioni:

- ogni riferimento alla persona dei soci va qui inteso alla persona degli amministratori;
- per la formazione della decisione degli amministratori è necessario il voto favorevole della maggioranza degli stessi;
- le decisioni devono essere trascritte senza indugio nel Libro delle decisioni degli

amministratori.

**D - Verbalizzazioni**

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato ai sensi della successiva lettera "E", devono risultare da verbali che, trascritti sull'apposito Libro delle decisioni degli amministratori, tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al Consiglio.

**E - Delega di poteri**

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi membri o ad uno o più amministratori delegati, determinando i limiti della delega.

Non possono essere delegate le attribuzioni espressamente indicate dalla legge.

Le cariche di Presidente (o di Vice Presidente) e di amministratore delegato sono cumulabili.

**F - Compensi**

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio e, ove l'Assemblea che provvede alla loro nomina lo deliberi espressamente, un compenso da determinarsi dall'Assemblea stessa con deliberazione valida fino a modifica.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce il modo di riparto fra i suoi membri degli eventuali compensi, anno per anno.

L'Assemblea dei soci può deliberare di riconoscere a ciascuno degli amministratori il diritto di percepire, ad avvenuta cessazione del mandato, una indennità di fine rapporto la cui copertura dovrà essere assicurata dalla stipula di una polizza assicurativa o ad un accantonamento in un apposito fondo di indennità di fine mandato.

ARTICOLO 22 L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto riservano alla decisione dei soci, in particolare quanto previsto al sopra indicato art. 13 lettera I).

ARTICOLO 23 La rappresentanza della Società, di fronte ai terzi, in giudizio ed anche in sede amministrativa, secondo il sistema di amministrazione adottato, compete:

- all'Amministratore Unico;
- ai due o più Amministratori, congiuntamente o disgiuntamente tra loro, con le stesse modalità e limitazioni con cui è stato loro attribuito il potere di amministrare la società, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, ove nominato, al Vice Presidente, disgiuntamente tra loro ed ai membri del Consiglio di Amministrazione forniti di poteri delegati, nei limiti della delega.

L'Organo Amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici, nonché procuratori per singoli atti o per categorie di affari, fissandone poteri e compensi.

**TITOLO V**

**COLLEGIO SINDACALE - REVISORE**

ARTICOLO 24 Quando la legge prevede l'obbligo della presenza del Collegio Sindacale o si intenda comunque istituire, esso esercita anche il controllo contabile ed è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.

ARTICOLO 25 Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Non può essere nominato revisore, e se nominato decade, chi si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2409 quinquies c.c.

Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato con decisione dei soci.

Il revisore svolge funzioni di controllo contabile sulla società; si applicano le disposizioni contenute negli artt. 2409 ter e 2409 sexies c.c.

Il revisore è tenuto a redigere la relazione prevista dall'art. 2429, comma 2, c.c..

## **TITOLO VI**

### **ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - UTILI**

ARTICOLO 26 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

ARTICOLO 27 L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:

-- il cinque (5) per cento è destinato alla riserva legale fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure, se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;

-- il rimanente verrà assegnato in conformità alla decisione dei soci che approva il bilancio.

## **TITOLO VII**

### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE - RINVIO**

ARTICOLO 28 In caso di scioglimento anticipato volontario della società nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'articolo 2484 del codice civile ovvero da altre disposizioni di legge o di questo Statuto, l'Assemblea delibera ai sensi degli articoli 2487 e seguenti del codice civile.

ARTICOLO 29 Per tutto quanto non previsto in questo Statuto, si applicano le norme del codice civile (anche in materia di Società per azioni, in quanto compatibili) e delle altre leggi in materia.